

Trust e Dimore Storiche


Barbara Franceschini
Notaio in Roma

Professionisti  Accreditati
ASSOCIAZIONE IL TRUST IN ITALIA

Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985

Art. 2 Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato. Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi: i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee; i beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee.

La geometria del trust



Effetto: la segregazione

i beni in trust rimangono distinti dal patrimonio personale del trustee

i creditori personali del trustee non possono rivalersi sui beni in trust

i beni in trust sono segregati rispetto al patrimonio del trustee in caso di insolvenza o di fallimento

i beni in trust non rientrano nel regime matrimoniale o nella successione del trustee

La causa

salvaguardare nel tempo l'origine storico familiare dei beni culturali, e considerato l'interesse nazionale alla loro unità, integrità e conservazione, mantenere unita la proprietà e la gestione degli stessi al fine di evitare eventuali disaccordi tra i discendenti che possano portare alla frammentazione del patrimonio

costituire un fondo, che assicuri ai discendenti e, ove necessario, anche ai disponenti, la migliore assistenza materiale, personale e medica, nonché la più efficace sicurezza e protezione economica per il futuro evitando che il patrimonio venga disperso e sia invece conservato e gestito da un operatore professionale indipendente nell'interesse della loro famiglia

Finalità del trust per gestire dimore storiche

Pianificazione successoria

Prevenzione controversie

Valorizzazione economica

Non competitività degli strumenti tipici

Donazione

Devoluzione testamentaria

Fondazione di famiglia

Struttura del trust

Atto
istitutivo

Negoziio
dispositivo

Affidamento al trustee e prelazione

Ministero per i Beni e le Attività Culturali Prot. 3438 del 18 febbraio 2009:

- Il conferimento di beni culturali in trust non dà luogo a prelazione ex art. 60 D.Lgs. 42/2004 sempreché emerga in maniera chiara ed inequivocabile dall'atto la causa liberale e gratuita (nei confronti dei beneficiari o in relazione allo scopo)
- Il disponente deve in ogni caso provvedere alla denuncia ex art. 59 D.Lgs 42/2004 (ipotesi dubbia: trust autodichiarato che non comporta mutamento nella detenzione del bene, né trasferimento della proprietà)

Barbara Franceschini
Notaio in Roma

Professionisti  Accreditati
ASSOCIAZIONE  IL TRUST IN ITALIA